



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

#### DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 59S-2019 - a carico del **minore** [REDACTED]  
(nato il [REDACTED], [REDACTED])

relativo ai fatti accaduti il giorno 15 settembre 2019, durante lo svolgimento presso il Golf Club Cavaglià della Gara Giovanile "Saranno Famosi Under 16"

\* \* \*

Con rapporto informativo del 15 settembre 2019 il sig. Alberto Tolu, Arbitro Federale e Direttore di Torneo alla Gara Giovanile "Saranno Famosi Under 16" svoltasi il 15 settembre presso il Golf Club Cavaglià, riferiva che, pochi minuti dopo la consegna dello score nella recording area, il minore [REDACTED] era tornato per segnalare che alla buca 12, alla quale era stato segnato dal marcatore un punteggio di 3 colpi, egli aveva invece effettuato 4 colpi.

Il Direttore di gara era stato quindi chiamato dalle addette alla ricezione degli scores, sig.ra Anna Cora della F.I.G. del Piemonte e sig.ra Raffaella Emer, dello staff di "Saranno famosi", ed aveva chiesto al ragazzo se era consapevole che ciò avrebbe comportato la sua squalifica dalla gara, come peraltro già gli era stato detto dalle predette signore: [REDACTED] dichiarava perfettamente consapevole e pronto a subire le conseguenze. Il Direttore di gara, come anche le addette alla recording area, avevano tratto la convinzione della perfetta buona fede del giocatore e della mera distrazione all'origine dell'errore nel punteggio, anche in considerazione del fatto che [REDACTED] anche con il corretto più alto punteggio, avrebbe vinto ugualmente la gara.

Lo scrivente Giudice ha ritenuto di poter condividere detta valutazione in ordine alla non volontarietà dell'errore ed alla sua origine unicamente colposa, e ciò anche sulla base di alcune considerazioni indotte dall'esame dello score che [REDACTED] aveva tenuto in qualità di marcatore e di informazioni apprese in colloqui telefonici con il giovane, con il padre e con il Direttore di Gara: [REDACTED] ha infatti l'abitudine di non prendere nota dei propri colpi sullo score del giocatore da lui marcato, ma su altro score "neutro", che può trattenere dopo la gara, annotandovi vari aspetti del giuoco, non solo i colpi giocati, ma anche i putt, ed altro; tale



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

abitudine da un lato può rendere difficile in certi casi il compito di chi deve stabilire cosa sia accaduto in circostanze sospette, ma non va comunque contro le Regole, che suggeriscono solo (“il giocatore dovrebbe”) di tenere traccia dei propri punteggi per ogni buca (Regola 3.3b (2)), senza però dire dove sia opportuno tenere tale traccia, dall’altro consente certamente al giocatore di svolgere una accurata analisi della qualità del gioco espresso, ripercorrendo sia a caldo che a distanza di tempo le varie fasi dello stesso.

E’ quindi assai verosimile che proprio rianalizzando il gioco [redacted] si sia avveduto del fatto che non aveva concluso la buca 12, par 3, con un par, ma con un bogey, ed immediata è stata la sua decisione di andare a denunciare l’involontario errore al Comitato di gara.

In data odierna è stato inviato al Sig. [redacted] padre esercente la patria potestà sul minore indagato, al Golf Club Cherasco, Circolo di appartenenza del minore, ed al Direttore di gara, il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Giustizia - previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell’addebito, consistente nella violazione della Regola del Golf 3-3b, per avere colposamente sottoscritto e consegnato uno score riportante il punteggio in una buca inferiore a quello effettivo, ed indicazione delle pene edittali previste per l’illecito (peraltro doloso) previsto dall’art. 17 del Regolamento di Giustizia – ha fissato per il giorno 14 ottobre 2019 la data per la decisione, indicando la possibilità di chiedere l’emissione del decreto sanzionatorio e la pena dell’ammonizione che in tal caso sarebbe stata applicata.

Ai fini della determinazione della ipotetica sanzione da irrogare in concreto si è tenuto conto dell’assenza di precedenti, della giovane età, della natura colposa dell’illecito, ma anche, e soprattutto, del fatto che il giovane [redacted], di soli 14 anni, non ha avuto alcuna esitazione ad autodenunciarsi, nella piena consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero conseguite, prima fra tutte la squalifica da una gara giovanile che con ogni probabilità, in considerazione del punteggio conseguito, sarebbe andato a vincere e che comunque gli avrebbe conseguito un abbassamento di handicap.

Non si è fatta attendere la comunicazione del padre del ragazzo, che riferiva della piena adesione di [redacted] a quanto proposto e chiedeva l’emissione del decreto sanzionatorio.

\* \* \*



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori considera doveroso, prima di pronunciare il dispositivo del presente decreto sanzionatorio, riconoscere che il comportamento tenuto da [REDACTED] è degno di ammirazione e costituisce un esempio vissuto dello “*Spirit of the game*”: il gioco del golf si affida all’integrità dell’individuo e manifestazioni di assoluta onestà, anche quando inevitabilmente portano a conseguenze negative, come la squalifica da una gara e, addirittura, un procedimento disciplinare, devono essere vissute e ricordate al pari delle vittorie, andando ad incrementare, con note di merito, il *palmarés* di un giocatore, che ha concretamente dimostrato di sapersi comportare come un vero *gentleman* dello sport. Grandi campioni come Ian Poulter o l’allora ancor giovane Matteo Manassero, vengono citati anche per episodi in cui hanno saputo infliggersi colpi di penalità per irregolarità che nessuno aveva visto.

Solo un suggerimento sia consentito per il giovane [REDACTED], che è quello di annotare comunque i propri colpi sullo score del giocatore marcato, score che poi resta in segreteria e che spesso consente di chiarire situazioni dubbie.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [REDACTED] per l’illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi, la circostanza attenuante di cui all’art. 20, lettera e) e altre circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell’art. 20 e del comma 2 dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell’entità della sanzione,

commina

al minore [REDACTED] (nato il [REDACTED]), la sanzione dell’

**ammonizione,**

consistente nel rimprovero accompagnato dal preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni

Verona, 27 settembre 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori  
Avv. Enrico Cascella